

Format di disciplinare d'obblighi

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”.

DISCIPLINARE D'OBLIGHI CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELLA CULTURA PER IL PROGETTO RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI BORGHI STORICI DI BODIO LOMNAGO E BESANO ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN DISTRETTO CULTURALE DEI SITI UNESCO DELLA PREISTORIA – CUP F15I22000060006.

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Misura 2 “*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*” – Componente 3 Cultura 4.0. (M1C3) – Investimento 2.1. “*Attrattività dei borghi storici*” del PNRR;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e in particolare l'art. 8, comma 1, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché l'art. 9 ai sensi del quale alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, ed in particolare l'articolo 26-bis del d.P.C.M. n. 169 sopra citato che ha istituito fino al 31 dicembre 2026 presso il Segretariato generale l'Unità

di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;

- il decreto del Segretario Generale n. 10 del 20 gennaio 2022 recante “*Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura*” che individua quale Struttura Attuatrice dell'investimento 2.1. Attrattività dei Borghi il Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato Generale attribuendone le relative funzioni;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per*

il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH) e successive modifiche e integrazioni;

- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”*;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 4 luglio 2022, n. 28, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”*;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante *“Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR”*;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTI INOLTRE

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, come modificato dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139;
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la nota n. 11495 del 25 marzo 2022 con la quale il Segretario generale ha manifestato l'interesse del Ministero ad avviare interlocuzioni con la Direzione Investigativa Antimafia al fine di stipulare un Protocollo d'intesa con la medesima per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici, volto a definire modalità di collaborazione mirate al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto delle organizzazioni di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell'ambito delle procedure di appalto, autorizzazione, concessione e riconoscimento di benefici economici, anche relative agli interventi connessi al PNRR, in forza del quale la Direzione Investigativa Antimafia è individuata dal Ministero della Cultura quale possibile destinataria dei dati personali acquisiti;

VISTI ALTRESI'

- l'Avviso Pubblico del 20 dicembre 2021 (di seguito anche *“Avviso”*) per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 *“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”*, Investimento 2.1: *“Attrattività dei borghi storici”*;

- l'Avviso di modifica, pubblicato in data 5 gennaio 2022, recante all'art.1, la nuova tabella di ripartizione per le singole Regioni e Provincie autonome delle risorse destinate alla linea B;
- la ricezione delle proposte progettuali complete della strategia e degli obiettivi di intervento, delle informazioni identificative, delle informazioni anagrafiche inerenti il Soggetto proponente, del CUP, dei budget previsionali e relative tipologie di costi previsti, dei risultati attesi quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e dei relativi tempi di realizzazione, nonché del cronoprogramma di attuazione e spesa dei singoli progetti;
- il Progetto presentato dal Soggetto proponente titolato "RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI BORGHETTI STORICI DI BODIO LOMNAGO E BESANO ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN DISTRETTO CULTURALE DEI SITI UNESCO DELLA PREISTORIA" – CUP F15I22000060006 (di seguito anche "Progetto");
- l'assegnazione delle risorse di cui al decreto del Segretario Generale n. 453 del 7 giugno 2022 (di seguito anche "decreto di assegnazione delle risorse") ai soggetti attuatori per ciascun Progetto oggetto di finanziamento a valere sull'avviso, tra i quali il predetto Progetto;

CONSIDERATA la necessità di perfezionare l'atto di assegnazione delle risorse con un disciplinare d'obblighi da sottoscrivere digitalmente dal Soggetto attuatore unitamente all'Amministrazione centrale titolare dell'Intervento individuata nel Servizio VIII del Segretariato Generale del Ministero della Cultura;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO

tra

- il Ministero della Cultura, Cod. Fisc. 97803850581, Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato Generale, in persona del dirigente dott. Luigi Scaroina (di seguito anche solo "Servizio VIII");
- il Comune di BODIO LOMNAGO, Piazza Don Cesare Ossola n.2, 21020, Bodio Lomnago (VA), Tel. 0332-947136, PEO: info@comune.bodiolomnago.va.it, PEC: comune.bodiolomnago@pec.regione.lombardia.it, Partita IVA/C.F. 00250430121 (di seguito "Soggetto attuatore"), in persona della Sindaca, legale rappresentante pro tempore, ELEONORA PAOLELLI, nata a Varese il 21/04/1982;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Il Soggetto attuatore dichiara di aver preso visione dell'Avviso e del decreto di assegnazione delle risorse nonché della normativa nazionale ed eurounitaria sul PNRR e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.

Dichiara altresì, di accettare, in qualità di Soggetto attuatore, il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0. – Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.1. "Attrattività dei borghi storici", per l'importo complessivo di Euro duemilioniottantamila/00 (€ 2080000,00), destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nel documento descrittivo del Progetto presentato in data 14/03/2022 e allegato **sub 1** al presente atto (di seguito anche "documento descrittivo del Progetto").

Dichiara di impegnarsi a realizzare il Progetto come indicato nel documento descrittivo del Progetto.

Art. 2

Termini di attuazione del Progetto, durata e importo del presente atto

Le attività, indicate dettagliatamente nel Progetto, devono essere avviate e portate materialmente a termine dal Soggetto attuatore entro le date indicate nel documento descrittivo del Progetto e nel cronoprogramma ivi specificato, ovvero nelle diverse date che verranno concordate tra le parti tramite l'aggiornamento del predetto cronoprogramma, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente atto.

Per la realizzazione delle attività, l'importo finanziato è indicato nel decreto di assegnazione delle risorse e nel documento descrittivo del Progetto, eventualmente riprogrammato come sopra previsto.

È facoltà del Soggetto attuatore avvalersi, ai sensi dell'art. 9. co. 1, del richiamato D.L. 77/2021, di soggetti attuatori esterni con i quali dovrà essere stipulata *inter partes* apposita convenzione, fermo restando, anche per i medesimi soggetti attuatori esterni, il rispetto delle disposizioni e degli obblighi del presente atto.

Art. 3

Obblighi del Soggetto attuatore

1. Il Soggetto attuatore si obbliga:

- ad attuare il Progetto nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall'Avviso e dal decreto di assegnazione delle risorse, nonché in rispondenza alle previsioni del documento descrittivo del Progetto e del relativo cronoprogramma, garantendo: a) l'avvio degli interventi (mediante le necessarie comunicazioni di inizio lavori) entro il **30 settembre 2023**; b) la sua conclusione entro il **30 giugno 2026**; c) l'integrale rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma del Progetto, anche in riferimento ai termini di conclusione dei singoli interventi/operazioni e in funzione del raggiungimento dei milestone e target dell'Investimento; d) che i beni oggetto degli interventi/operazioni corrisponderanno (per numero e tipologia) a quelli indicati nel Progetto;
- ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77/2021 e s.m.i.;
- a realizzare gli interventi/operazioni in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (DNSH) e, in tal senso prevedere che le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ovvero i contratti di appalto stipulati includano criteri che assicurino la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del suddetto principio, e alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. In particolare, dovranno essere escluse le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente, anche tenendo conto delle note a piè di pagina dell'allegato riveduto della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 relativo all'investimento in parola;
- a trasmettere tempestivamente i documenti comprovanti il rispetto del DNSH in rispondenza all'elenco allegato **sub 2** al presente atto per le parti attinenti al progetto finanziato e comunque nel rispetto dei contenuti della Guida Operativa DNSH di cui alla circolare del Ministero dell'economia

e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, e successive modifiche e integrazioni;

- a rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- a compilare, in vista degli adempimenti riguardanti la Carta del Rischio del Patrimonio Culturale (CDR), ove ricorrano i presupposti, le schede del patrimonio culturale, interessato dagli interventi previsti nel Progetto, reperibili nel sistema informativo territoriale Carta del Rischio;
- a garantire la stabilità degli interventi/operazioni, impegnandosi: a) a non apportare, per i cinque anni successivi al loro completamento, modifiche sostanziali: i) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico e/o ii) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà, di una infrastruttura; nella consapevolezza che la violazione del divieto in parola legittimerà il Servizio VIII a recuperare il finanziamento erogato in misura proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti; b) a inserire nel contratto, in caso di trasferimento della titolarità dei beni oggetto degli interventi/operazioni o di parte di essi a un terzo ovvero di concessione di altri diritti di godimento sul bene medesimo, una clausola espressa che impegni il terzo subentrante al rispetto del disciplinare/atto d'obblighi in ogni sua parte; c) a non mutare la destinazione d'uso dei beni oggetto degli interventi/operazioni per un periodo di almeno cinque anni successivi alla conclusione del Progetto;
- ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- a fornire idonea documentazione, anche relativa alla comunicazione del "titolare effettivo", circa l'esistenza e la corretta implementazione di tutte le misure di prevenzione e controllo trasversali e continuative previste dalla normativa vigente o dalla regolamentazione interna (L. 190/2012, dal DPR n. 62/2013 e dal D.Lgs 165/2001, D.Lgs. 231/2001);
- a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti eurounitari e a quanto indicato dal Servizio VIII, ivi compreso il Sistema di Gestione e Controllo relativo al PNRR versione 1.0 del 29 aprile 2022 (di seguito anche "Si.Ge.Co.") e la connessa manualistica allegata;
- a sottoporre al Servizio VIII le eventuali modifiche al Progetto;
- a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto e ricorrano i presupposti normativi oggettivi e soggettivi, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina eurounitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari adottati o che potranno essere adottati dal Ministero della Cultura o da altre Amministrazioni centrali competenti in materia di gestione e attuazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR;

- a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero della Cultura;
- ad adottare il sistema informatico (ReGiS) utilizzato dal Ministero della Cultura finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascun intervento/operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2., lett. d), del Reg. (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Servizio VIII o da altre Amministrazioni centrali competenti in materia di gestione e attuazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR;
- a caricare mensilmente sul sistema informatico (ReGiS) i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica (Si.Ge.Co.);
- a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del Progetto quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target dell'Investimento e assicurarne mensilmente l'inserimento nel sistema informativo e gestionale (ReGiS);
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica di cui al Si.Ge.Co.;
- a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del decreto legge n. 77/2021 e s.m.i. – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Servizio VIII, dell'Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'arti. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Servizio VIII, dell'Unità di Missione, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso lo stesso Soggetto attuatore e, comunque, tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività del Progetto;
- a garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto legge n. 77/2021 e s.m.i.;
- a predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Servizio VIII, contenute nel Si.Ge.Co. e nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronoprogramma di spesa approvato, da aggiornare almeno due volte l'anno entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77/2021 e s.m.i.;
- a inoltrare le richieste di pagamento al Servizio VIII con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute – o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al Progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla

misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7) e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;

- ad adottare una codificazione contabile adeguata (es. utilizzo di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti); in particolare, a garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile¹ e informatizzata per tutte le transazioni relative al Progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dalla Struttura Attuatrice (Servizio VIII);
- a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni bimestrali sullo stato di avanzamento del Progetto, che il Servizio VIII riceva tutte le informazioni necessarie relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Reg. (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- a contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura e fornire, su richiesta del Servizio VIII, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione del Progetto; in particolare, a garantire l'attuazione dell'intervento nei tempi previsti e condivisi a livello eurounitario e il raggiungimento di milestone e target associati trasmettendo, al riguardo, una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell'intervento illustrativa del livello di conseguimento dei target e milestone;
- a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. n. 97/2016 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Reg. (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti eurounitari, dall'Unità di Missione e dal Servizio VIII e per tutta la durata del Progetto;
- a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Servizio VIII sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare gli interventi/operazioni oggetto del Progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Servizio VIII in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Reg. (UE) 2021/2041.

Art. 4

Procedura di rendicontazione della spesa e dell'avanzamento verso milestone e target del PNRR

Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dal Servizio VIII, deve registrare, a cadenza mensile, i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo ReGis e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di

¹ Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021.

spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

Il Soggetto attuatore, pertanto, deve inoltrare tramite il sistema informatico, la richiesta di pagamento al Servizio VIII comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e la documentazione che comprova gli avanzamenti relativi agli indicatori di Progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR. Tale richiesta deve essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dal Servizio VIII e nel Si.Ge.Co., ivi compresa la relativa manualistica allegata.

Le spese incluse nelle domande di rimborso del Soggetto attuatore, se afferenti ad interventi/operazioni estratti a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche *in loco*, da parte delle strutture deputate al controllo dell'Unità di Missione, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, con obbligo del Soggetto attuatore di consentire l'accesso a tutta la documentazione e assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Art. 5

Procedura di pagamento al Soggetto attuatore

Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguono le modalità specifiche indicate nell'Avviso e nel decreto di assegnazione delle risorse, ovvero le modalità di seguito indicate:

- prima erogazione in anticipazione nella misura non superiore al 10% del totale del finanziamento concesso entro 30 giorni dalla registrazione da parte dei competenti organi di controllo come previsto *ex lege* e secondo quanto riportato all'art. 12 del presente atto;
- una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% del totale del finanziamento complessivo concesso, sulla base delle richieste di pagamento presentate dal Soggetto attuatore, a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute ed a fronte dell'avanzamento nel perseguimento del target associato all'Intervento PNRR di riferimento, per la quota di competenza del Progetto;
- erogazione finale, a saldo, entro 30 giorni dalla rendicontazione di spesa per il 100% del costo complessivo del Progetto, corredata della documentazione tecnico-amministrativa e contabile attestante la effettiva conclusione e il collaudo/certificazione/verifica del Progetto e in particolare il raggiungimento del target per la quota di competenza del Progetto.

Art. 6

Variazioni del progetto

Il Soggetto attuatore non può apportare variazioni al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo senza la preventiva autorizzazione scritta del Servizio VIII.

Qualsiasi variazione al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo dovrà essere preventivamente richiesta al Servizio VIII che verificherà l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: i) la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura del Progetto o

dell'intervento/operazione interessata; ii) le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica; iii) in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al Progetto; iv) l'intervento/operazione interessata dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento.

Il Servizio VIII si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni del Progetto o di singoli interventi/operazioni del medesimo non autorizzate.

Il Servizio VIII si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto attuatore.

Le modifiche al Progetto non comportano alcuna revisione del presente atto.

Art. 7

Disimpegno delle risorse

L'eventuale disimpegno delle risorse del PNRR, previsto dall'art. 24 del Reg. (UE) 2021/241 e dall'art. 8 del decreto legge n. 77/2021 e s.m.i., comporta la riduzione o revoca delle risorse relative al Progetto che non ha raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso e/o nel decreto di assegnazione delle risorse.

Art. 8

Rettifiche finanziarie

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, deve essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241.

A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Servizio VIII, a restituire le somme indebitamente percepite e a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 9

Risoluzione di controversie

Il presente atto è regolato dalla legge italiana. Il Soggetto attuatore accetta che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 10

Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, tutte le comunicazioni con il Servizio VIII del Segretariato Generale devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- presente atto: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale (PEC sg.servizio8@mailcert.beniculturali.it) del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;
- comunicazioni in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale (PEO sg.servizio8@cultura.gov.it) con allegata fotocopia del documento del dichiarante ove non sottoscritte digitalmente;

- comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale (PEO sg.servizio8@cultura.gov.it).

Art. 11

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77/2021 e s.m.i., gli atti e le circolari/disciplinari adottati o che potranno essere adottati dal Ministero della Cultura o da altre Amministrazioni centrali competenti in materia di gestione e attuazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR, l'Avviso e il decreto di assegnazione delle risorse, nonché il Si.Ge.Co., ivi compresa la relativa manualistica allegata

Art. 12

Efficacia

Il presente atto, debitamente sottoscritto in modalità digitale dal Soggetto attuatore e dal Servizio VIII, è valido ed efficace nei confronti del Soggetto attuatore dalla data di relativa sottoscrizione da parte del medesimo e relativa ricezione da parte del Servizio VIII. Il medesimo sarà valido ed efficace nei confronti del Servizio VIII successivamente alla relativa registrazione da parte dei competenti organi di controllo come previsto *ex lege*.

Firmato digitalmente

Ministero della Cultura

Luigi Scaroina

Soggetto attuatore

Comune di Bodio Lomnago

Eleonora Paolelli

Il Soggetto attuatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di approvare specificamente le suddette clausole del presente atto d'obbligo, articoli da 1 a 12.

Firmato digitalmente

Soggetto attuatore

Comune di Bodio Lomnago

Eleonora Paolelli